



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 127

Del, 20 SET. 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Decreto Sindacale del 7 gennaio 2010, n. 380 e succ.)

VISTA la relazione di accertamenti di personale di questo Settore pervenuta in data 1.7.2009 al prot.n. 27174 e vista la comunicazione del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Foce Sele, redatta a seguito di sopralluogo, pervenuta in data 11.5.2009 prot. n. 19288, dalla quale si rileva che la Sig.ra PALO MAFALDA nata a Pontecagnano Faiano (SA) il 25.9.1926 e residente in Capaccio alla Via Cesina n. 24, ha posto in essere in località S. Lucia di Torre di Mare, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile individuato alla via Torre di Paestum - 1^a traversa a dx dopo Via Botticelli, in catasto terreni al foglio 67 particella 306, opere edilizie abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono in:

sopraelevazione del lastrico solare al piano quarto di fabbricato con struttura mista, costituita da manufatto in legno della superficie di circa m² 30 con altezza di m 2.30 alla gronda della copertura in legno a due falde; dotato di pavimentazione e infissi in legno.

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona B4 residenziale con prevalenza di verde privato contermine la città antica di Paestum.

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) sottoposta a vincolo di rispetto della antica città di Paestum ai sensi della legge 5 marzo 1957, n. 220.

CONSIDERATO pertanto che le opere descritte sono state eseguite completamente abusive e non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in quanto per la zona in esame non sono ammissibili nuove costruzioni, secondo quanto disposto dalla legge 5 marzo 1957 n. 220;

CONSIDERATO altresì che per la loro natura costituiscono opere destinate a soddisfare esigenze durature nel tempo tali da escluderne la nozione di pertinenzialità.

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO gli articoli 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

Alla Sig.ra PALO MAFALDA, come in narrativa generalizzata, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di demolire le opere edilizie realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese, a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, PALO MAFALDA, innanzi generalizzata, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato; che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno ed alla Soprintendenza Archeologica di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
geom. Mario BARLOTTI

